


6



IG lancia il «Fantaimprenditore»

Ha preso il via nella Città delle Opportunità, all'indirizzo www.igol.it, il Fantaimprenditore, grande concorso a premi on-line organizzato da Imprenditorialità Giovanile SpA (Gruppo Sviluppo Italia) e riservato a chi ha più di 14 anni e un forte spirito imprenditoriale. Partecipare è semplice. Basta collegarsi al sito della IG e affiancare l'aspirante imprenditore Billi e suoi amici per le prossime sei settimane fino a Natale. Ogni set-

timana il concorso proporrà una nuova puntata: attraverso 12 domande i concorrenti saranno messi alla prova e potranno testare la propria preparazione in materia di progettazione e gestione di impresa. In palio tanti premi e soprattutto il titolo di Fantaimprenditore '99. Al primo classificato un viaggio per 2 persone (4 giorni e 3 notti) in una città europea (Berlino, Dublino o Palma). Al secondo un pc multimediale, al terzo una console per video giochi. Ed ancora in palio abbonamenti al bimestrale Giovani&Impresa e gadgets della Città delle Opportunità. Il Regolamento e l'elenco dei premi sono on line nel sito www.igol.it. Un'occasione da non perdere, anche per conoscere la IG e le opportunità per creare nuove imprese o avviare attività in proprio in tutti i settori.

il documento

La legge che anche in Italia ha introdotto il concetto di privacy con tutto quello che ne consegue, dall'istituzione di un Garante all'emanazione di norme specifiche, è molto recente, risale infatti al 1996. Nella sua sfera di interesse rientrano, ovviamente anche i rapporti di lavoro (e i tanti dati sensibili che vengono trattati da imprese, associazioni, enti e istituzioni) che sono regolati in base alle norme del regolamento che segue (autorizzazione n. 1/1999) emanato il 29 settembre scorso dal Garante.

Regole

Le nuove disposizioni emanate dal Garante Rodotà relative al trattamento dei «dati sensibili» aggiornano le autorizzazioni diramate per il '97 ed il '98

Dipendenti, imprese e diritto di privacy

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Mangano, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale. Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati; Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni, anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1999, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati «sensibili» nei rapporti di lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1 ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999; Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 1/1997 e 1/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori; Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sul-

la protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE; Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esercizio dell'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principali valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato ai fini dell'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi nell'ambito dei rapporti di lavoro, e che è pertanto necessario che i sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996; Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione
La presente autorizzazione è rilasciata senza richiesta di

parte:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);

b) ad organismi paritetici e ad altri organismi che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.

L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatar;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o

nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;

e) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni connessi a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità.

4) Categorie di dati
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato al fine della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'inedoneità psicofisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.

5) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

6) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.

7) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di siero-positività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

10) Efficacia temporale

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente: Rodotà
Roma, 29 settembre 1999

NO PROFIT

Servizi, perchè sostenere lo sviluppo del Terzo settore

LUCIANO FORLANI *

La pubblica amministrazione organizza e programma i servizi di interesse collettivo ma non deve necessariamente gestire quelli che esulano dai compiti fondamentali dello Stato (istruzione, difesa, giustizia, sanità). Dire questo non significa sostenere l'idea dello Stato minimo ma riconoscere l'esistenza di proposte e modalità organizzative diverse per il perseguimento di determinate finalità di interesse pubblico. Nel caso dei servizi alla persona (formazione, sostegno all'inserimento lavorativo, assistenza) poter contare sul contributo di organismi non profit che possiedono i necessari requisiti può essere una scelta conveniente per la comunità (nazionale, locale), una scelta che non sminuisce affatto il potere e la responsabilità pubblica che risulteranno anzi accresciute nella misura

in cui tale priorità trovi conferma nelle scelte di bilancio e di programmazione a livello nazionale e territoriale. Se il problema è sempre più la qualità, la tempestività, la personalizzazione degli interventi ed il loro costo non vi è dubbio che essi possano essere in molti casi gestiti con efficacia da organismi non profit che hanno una mission generale o specifica, anche operanti a scopo mutualistico. Quella orizzontale è un altro modo non meno importante di declinare la sussidiarietà e di promuovere la democrazia diretta a condizione che:

- detta sussidiarietà non implichi una rinuncia della parte pubblica ad in vestire sotto il profilo culturale e gestionale su tali servizi. La cultura della committenza resta infatti un profilo fondamentale che avvantaggia i soggetti at-

tuatori di qualità;

- gli organismi a cui vengono affidati nel quadro di convenzioni tali compiti siano accreditati e rispondano in modo trasparente del loro operato e del loro contributo alla coesione sociale (adozione di bilanci sociali delle attività);
- il tutto, indipendentemente dal soggetto erogatore, prenda forma di sistema entro un quadro di regole e di comportamenti (per la parte pubblica, per gli organismi attuatori, per i beneficiari delle tutele) profondamente rinnovato;
- le risorse dedicate siano accresciute - attualmente la spesa corrente del settore non profit italiano è circa 1/3 di quella degli altri maggiori Paesi europei. Non sono solo le concrete scelte di bilancio a livello nazionale, regionale e locale a riflettere il maggior impegno del paese ma anche la crescita di una

sensibilità collettiva al tema della coesione sociale che, è bene ricordarlo, ha anche un valore economico e che può essere promossa anche intervenendo sul sistema delle regole-opportunità e con azioni di sensibilizzazione dirette ai diversi pubblici.

Le azioni, dirette ed indirette, che possono concorrere allo sviluppo del terzo settore possono essere individuate in:

- i finanziamenti pubblici a fronte dei servizi resi dagli organismi convenzionati insieme alla previsione di meccanismi premiali per l'azione svolta (politiche attive, progetti d'inclusione, dal welfare al welfare);
- in questo ambito può essere ricompreso il sostegno pubblico alla creazione di imprese sociali nella logica del Progetto fertilità (creazione di imprese a mezzo imprese);

- la possibilità per questi organismi di realizzare proventi derivanti dall'attività di erogazione dei servizi nei casi in cui il cliente contribuisca ai costi (servizi di mercato) o nel quadro di convenzioni stipulate con assicurazioni private. Ciò non appare in contraddizione con la natura non profit nella misura in cui gli eventuali utili sono reinvestiti nelle attività statutarie, per sfruttare pienamente il potenziale di crescita;
- la previsione di trattamenti fiscali agevolati, essenzialmente i regimi IVA applicabili (finanziamenti pubblici, prestazioni di beni e servizi destinabili alla vendita) anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie alle diverse tipologie di soggetti erogatori / di servizi;
- la previsione che una parte dell'imposta dovuta a titolo di IRPEF

- (8%...) sia destinata al finanziamento di questi interventi;
- il sostegno alla domanda di tali servizi: dalla deducibilità fiscale delle spese e delle donazioni dei singoli individui alla formula già sperimentata in altri paesi degli *cheques-service* anche per i connessi profili di semplificazione;
- la destinazione di una parte degli utili delle fondazioni bancarie alle finalità sociali decise statutariamente, lo sviluppo di formule innovative che indirizzano il risparmio degli individui verso particolari impieghi (etic);
- la previsione di regimi contributivi agevolati per gli organismi non profit (costo del lavoro, incentivi all'inserimento di soggetti disagiati);
- gli organismi non profit hanno una grande flessibilità di utilizzo della risorsa lavoro potendo ricor-

tere al volontariato, a rapporti ordinari di lavoro subordinato e a forme di collaborazione coordinata e continuativa. Meno scontata al di là delle previsioni di riordino (L. 144/99 art. 45) è invece la possibilità di accendere rapporti di formazione-lavoro (v. ad es. L. 451/94 per quanto attiene alla possibilità che associazioni, fondazioni o scopi culturali e sportivo assumano cultura con cfl). Il fatto che da questa flessibilità derivino vantaggi non deve però portare a "stressare" la condizione attuale e futura (retribuzioni, profili previdenziali) degli operatori del settore che costituiscono la più importante risorsa del sistema. Ovviamente quanto detto si riferisce alle condizioni generali ed alle prospettive, che vanno costruite, del sistema nel suo complesso. Resta l'esigenza di approfondimenti che mettano in luce le differenze esistenti a livello territoriale in relazione alle scelte programmatiche di Regioni ed Enti locali ed alla qualità ed alla capacità di iniziativa degli attori non profit) e le prospettive che si aprono per il futuro.

* ministero del Lavoro

